
D.M. 20-3-1984

Elenco-tipo delle categorie merceologiche del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1984, n. 113.

D.M. 20 marzo 1984 [\(1\)](#).

Elenco-tipo delle categorie merceologiche del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1984, n. 113.

[\(2\)](#) Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota al Regolamento approvato con [D.M. 11 luglio 1983](#).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il [decreto ministeriale 11 luglio 1983](#), con il quale è stato approvato il nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'art. 2 del regolamento-tipo che stabilisce che il ruolo, per quanto riguarda gli stimatori, è distinto in categorie merceologiche e demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'approvazione del relativo elenco-tipo;

Sentiti il Ministero di grazia e giustizia e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Decreta:

Articolo 1

Con riferimento agli stimatori pubblici è approvato il seguente elenco-tipo di categorie merceologiche:

1) cereali, semi, legumi;

- 2) foraggi, mangimi, paglia e letame;
 - 3) prodotti ortoflorofrutticoli, tabacco;
 - 4) uva e sottoprodotti della vinificazione;
 - 5) prodotti dell'olivicoltura;
 - 6) bestiame vivo e morto, prodotti e sottoprodotti;
 - 7) prodotti lattiero-caseari;
 - 8) legnami;
 - 9) pellami;
 - 10) prodotti ittici;
 - 11) materiali tessili;
 - 12) materiali da costruzione;
 - 13) materiali cartacei;
 - 14) combustibili;
 - 15) materiali metallici;
 - 16) prodotti chimici.
-
-

Articolo 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 3

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adotteranno, con proprie deliberazioni, l'elenco-tipo di cui all'art. 1.

